

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1972

Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, che ha dato una diversa disciplina alla ripartizione dei proventi di cancelleria, venne stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (cap. 1114) la somma di lire 290 milioni per le spese di ufficio dei tribunali (compresi quelli per i minorenni) e delle preture, mentre, com'è noto, in precedenza gli assegni per le spese in parola erano prelevati dai proventi di cancelleria e, nel caso di necessità, il Ministero autorizzava un maggior prelievo secondo le esigenze prospettate dagli uffici interessati.

Essendosi tale stanziamento rivelato insufficiente agli accresciuti bisogni degli uffici suddetti, con l'articolo 1 della legge 15

maggio 1967, n. 355, esso venne elevato di lire 60 milioni.

Il continuo aumento del costo dei registri, stampati ed oggetti di cancelleria e di tutte le altre spese che incidono su detto stanziamento rese evidente la inadeguatezza anche di tale nuovo stanziamento.

La situazione degli uffici interessati si è andata ulteriormente aggravando al punto da far ritenere per certa l'imminente paralisi del loro funzionamento, avuto riguardo, da una parte, al crescente aumento dei debiti di quasi tutti gli uffici stessi, che sono stati costretti a contrarli per evitare la stasi completa dei servizi di competenza, e, dall'altra, alla manifestata decisione delle ditte fornitrici di stampati, registri, oggetti di cancelleria ed altro, di sospendere immediata-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente le forniture per il persistente stato debitorio, al quale il Ministero di grazia e giustizia non può in alcun modo ovviare per l'assoluta insufficienza dei fondi, tuttora ancorati, come si è detto, al 1967.

A mero titolo esemplificativo, si ritiene opportuno elencare qui di seguito le attuali situazioni debitorie di taluni fra i più importanti uffici giudiziari:

1) Tribunale di Milano . . . . .	Lire 27.500.000
2) Pretura di Milano . . . . .	» 10.700.000
3) Tribunale di Torino . . . . .	» 10.000.000
4) Pretura di Torino . . . . .	» 4.250.000
5) Tribunale di Roma . . . . .	» 9.000.000
6) Pretura di Roma . . . . .	» 8.000.000
7) Tribunale di Napoli . . . . .	» 1.000.000
8) Pretura di Napoli . . . . .	» 1.500.000
9) Tribunale di Bari . . . . .	» 1.200.000
10) Tribunale di Bologna . . . . .	» 200.000
11) Tribunale per i minorenni . . . . .	» 100.000
12) Tribunale di Brescia . . . . .	» 800.000
13) Tribunale per i minorenni . . . . .	» 500.000
14) Prettura di Cagliari . . . . .	» 600.000
15) Tribunale di Siracusa . . . . .	» 480.000
16) Tribunale di Catanzaro . . . . .	» 780.000
17) Tribunale di Reggio Calabria . . . . .	» 600.000
18) Tribunale per i minorenni di Firenze . . . . .	» 200.000
19) Tribunale per i minorenni di Genova . . . . .	» 470.000
20) Tribunale di Imperia . . . . .	» 300.000
21) Tribunale de L'Aquila . . . . .	» 300.000
22) Tribunale di Lecce . . . . .	» 500.000
23) Pretura di Salerno . . . . .	» 350.000
24) Tribunale di Palermo . . . . .	» 1.000.000
25) Tribunale per i minorenni di Palermo . . . . .	» 200.000
26) Pretura di Palermo . . . . .	» 1.200.000
27) Tribunale di Latina . . . . .	» 250.000
28) Tribunale di Padova . . . . .	» 900.000
29) Tribunale di Verona . . . . .	» 500.000
30) Pretura di Verona . . . . .	» 500.000

Alla stregua di quanto sopra e tenuto conto che i tribunali ordinari sono complessivamente 159, quelli per i minorenni 26 e le preture 899, e considerato che tutti in-

distintamente detti uffici sono gravati da debiti di notevole entità, si ritiene indispensabile e particolarmente urgente che l'attuale assegno per il titolo in esame sia congruamente aumentato, elevandolo a partire dall'anno 1972 da lire 350 milioni a lire 550 milioni e dal 1973 da lire 550 milioni a lire 700 milioni.

A ciò si provvede con l'articolo 1 del disegno di legge, rilevandosi, peraltro, che per quanto concerne la copertura dell'onere per l'anno 1972 esso trova capienza negli accantonamenti di lire 100 milioni annue già previste sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni 1971 e 1972.

Per quanto attiene, poi, alla copertura del maggior onere per l'anno 1973, è da tenere presente che non è assolutamente possibile reperire i fondi necessari allo scopo attraverso l'aumento di imposte e tasse, che aggraverebbero notevolmente il già rilevante costo dei procedimenti civili e penali, con le immaginabili ripercussioni anche sulla classe forense. Non resta, pertanto, che far gravare anche tale aumento ritenuto assolutamente necessario sullo stesso capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a sopprimere agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che a seguito della legge 14 marzo 1968, numero 157, che ha raddoppiato la misura dei diritti di cancelleria, il 55 per cento spettante all'Erario ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, su tali proventi, dà oggi un gettito di gran lunga superiore alla spesa che lo Stato deve affrontare per gli oneri derivanti dalla legge medesima. Per l'anno finanziario 1971, infatti, tale entrata per l'Erario è stata di oltre lire 5 miliardi, mentre la spesa gravante sulla predetta entrata è di circa 3 miliardi e 28 milioni di lire.

Il maggiore stanziamento derivante dal presente disegno di legge anche per l'anno 1973 può, pertanto, ben trovare copertura su detta entrata e, per essa, sul capitolo 3523 del bilancio del Ministero del tesoro, destinato, come già detto, a far fronte agli oneri

derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

A tale copertura si provvede con l'articolo 2 del disegno di legge.

Allo scopo, poi, di evitare che anche in avvenire si debba ricorrere ad un nuovo provvedimento legislativo per l'eventuale aumento dello stanziamento che si rendesse necessario, con l'articolo 3 del disegno di legge si propone l'abrogazione della legge istitutiva (articolo 16 legge 16 luglio 1962, n. 922), onde consentire che le maggiorazioni del caso siano richieste di anno in anno sull'apposito capitolo 1114 del bilancio in sede di formazione degli stati di previsione della spesa, così, come, peraltro, avviene per il capitolo 1113 concernente le spese di ufficio degli uffici giudiziari superiori dello Stato e degli uffici tavolari.

Si ritiene di dover porre in particolare evidenza che l'urgenza del provvedimento è determinata dal gravissimo, insuperabile stato di disagio dei tribunali e delle preture, i cui fornitori hanno minacciato in questi ultimi tempi non solo di sospendere

qualsiasi ulteriore commessa di registri, stampati, oggetti di cancelleria ed altro, ma anche di adire le vie legali per il recupero dei loro crediti.

Al fine di sanare tali gravissime situazioni, con il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in argomento si è proposto che la maggior assegnazione di lire 200 milioni prevista per l'anno 1972 sia destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.

Eventi come quelli sopra evidenziati sono senz'altro da scongiurare sia per il decoro ed il buon nome dell'Amministrazione della giustizia, sia per evitare la paralisi del funzionamento di servizi di particolare importanza e di fondamentale rilievo per la vita del Paese.

Si confida, pertanto, che il provvedimento possa avere il corso più urgente possibile per ovviare ai gravissimi inconvenienti come sopra messi in rilievo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Lo stanziamento annuo di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550 milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.

La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sarà destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.

**Art. 2.**

Al maggior onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al corrispondente capitolo per l'anno 1972.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 365, è abrogato.